

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART.58 DELLO STATUTO CAMERALE
ADOTTATO CON DELIBERA N.9/C.C. DEL 27/07/99**

**ART.1
OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.58 dello Statuto, il regime della rappresentanza camerale nelle società costituite o partecipate dalla Camera di Commercio.

**ART.2
REQUISITI**

La Giunta camerale sceglie i propri rappresentanti, tra i consiglieri camerali o esterni, tenendo conto del rapporto fiduciario, delle capacità amministrative e delle qualità rappresentative dei soggetti interessati.

**ART.3
ATTI DI IMPEGNO**

Il rappresentante camerale si impegna formalmente ad operare esclusivamente nell'interesse della Camera e del sistema delle imprese, conseguendo gli obiettivi e rispettando gli obblighi previsti dagli atti di indirizzo e programmazione degli organi camerali.

**ART.4
INCOMPATIBILITÀ**

La nomina ad amministratore delegato - ove previsto - della società, costituita o partecipata dalla Camera, è incompatibile con qualsiasi incarico amministrativo camerale.

**ART.5
REVOCA**

La Giunta può esercitare il potere di revoca, con motivata delibera, per il venir meno dei requisiti di cui al precedente art.2, in presenza di risultati di gestione negativi anche in relazione al mancato conseguimento di obiettivi risultanti dagli atti di programmazione della Camera, e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la giusta causa in relazione ai superiori interessi della società partecipata.